



# Provincia di Como

## SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**PROVVEDIMENTO. N. 20 / 2019**

**Prot. n. 27737 del 16.07.2019**

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - MODIFICA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE E AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO, ADOTTATA DAL COMUNE DI LOMAZZO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 13 MARZO 2019. PROVVEDIMENTO SEMPLIFICATO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.).**

### **IL RESPONSABILE**

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.

Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l' art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Visti gli artt. 2, 6, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

*Premesso che:*

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.

Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;

- ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
- ✓ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

*Atteso che:*

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 dell’11 maggio 2017, è stato dato avvio al procedimento di variante al PGT vigente - modifica di opere pubbliche e di interesse generale e ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio - unitamente alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi delle disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie correnti in materia.

Con L.R. n° 17 del 4 dicembre 2018, è stato modificato il comma 5 - art. 5 della L.R. n. 31/2014 e s.m.i. (mediante la possibilità di prorogare di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale la validità dei Documenti di Piano dei Comuni che non avevano già provveduto in tal senso entro i termini di scadenza del Documento di Piano stesso).

Con deliberazione n. 50 del 22 dicembre 2018, il Consiglio Comunale di Lomazzo ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano del PGT vigente, ai sensi della normativa succitata.

*Preso atto che:*

Con D.C.R. n. XI/411 del 19 dicembre 2018 il Consiglio Regionale ha approvato l’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., i cui atti hanno assunto efficacia dal 13 marzo 2019, data di pubblicazione sul BURL n. 11 - Serie Avvisi e Concorsi, del relativo avviso di approvazione, con la precisazione che alle varianti generali o parziali del Documento di Piano, nonché ai Piani Attuativi in variante al Documento di Piano dei Piani di Governo del Territorio, per le quali alla medesima data sia già intervenuta l’adozione, non si applicano i disposti di cui all’art. 5, comma 4, quinto periodo, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., che così recita: “*Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.*”.

La variante al PGT in oggetto è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 13 marzo 2019.

*Atteso altresì che:*

Con nota n. 7155 del 22 marzo 2019, ricevuta da questo Ente nella medesima data, il Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti ed elaborati della variante adottata, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.

Con lettera n. 12783 del 1° aprile 2019, la Provincia ha dato comunicazione al Comune e, per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, dell’avvio di procedimento (ai sensi dell’art. 8 della Legge 07 agosto 1990 n. 241), in relazione sia ai disposti dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., sia dell’art. 5, comma 4, quinto periodo, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i..

Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in questione, risulta essere il 19 luglio 2019.

*Dato atto che:*

Con nota n. 16248 del 10 luglio 2019, ricevuta al protocollo Provinciale in pari data, il Comune ha reso noto che con deliberazione n. 39 del 09 luglio 2019, il Consiglio Comunale ha revocato la propria deliberazione n. 12 del 13 marzo 2019 di adozione della variante al PGT in oggetto, che era stata trasmessa alla Provincia ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 2, comma 1, “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”.

La revoca (con atto del Consiglio Comunale n. 39/2019) della deliberazione del medesimo organo n. 12 del 13 marzo 2019 di adozione della variante al PGT di cui trattasi, costituisce ragione ostativa alla procedibilità (ai sensi del predetto art. 2, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.), essendo venuti meno i presupposti per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico comunale in relazione ai contenuti del PTCP (ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), e del PTR (ai sensi dell’art. 5, comma 4, quinto periodo, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.).

*Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si determina la*

### **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

di valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al PGT in oggetto, per manifesta improcedibilità in relazione ai contenuti del PTCP (ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), e del PTR (ai sensi dell’art. 5, comma 4, quinto periodo, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla Regione Lombardia – Giunta - di Milano (DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE: - U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO e - U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, “Codice del processo amministrativo”, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 16/07/2019

**IL RESPONSABILE  
BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)